

COMUNE DI SENIS - OR -
Via V. Emanuele, 2 – C.A.P. 09080
–
0783 969031 – 0783 969315
P. I.V.A. 00082880956 – c.c.p.
16479099



Sito Internet
comune.senis.or.it
E-mail
comune.senis@libero.it

**UFFICIO
SERVIZI SOCIALI**

e-mail
serviziosociale@comune.senis.or.it

Allegato alla Determinazione Area Amministrativa/Servizio Sociale N. 02/2020

Oggetto: Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso gli edifici privati di cui alla legge regionale 13/89.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- ▶ la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- ▶ la Circolare Ministeriale 22 giugno 1989, n. 1669;
- ▶ la Circolare dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 788 del 23/03/2007;
- ▶ la Circolare dell'Assessore dei Lavori Pubblici n 5094n del 06/02/2017;
- ▶ la propria Determinazione n. 02 del 20/01/2020,

RENDE NOTO

Che il 1° marzo 2020 scade il termine per la presentazione delle domande volte all'ottenimento dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso gli edifici privati di cui alla legge regionale 13/89.

REQUISITI PREVISTI

I richiedenti i contributi devono:

- ▶ essere "portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero di menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989) - si darà priorità ai portatori di handicap riconosciuti dalla competente ASL invalidi totali con difficoltà di deambulazione;
- ▶ avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere;
- ▶ avere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio in cui sono necessari i lavori per l'abbattimento delle barriere, qualora il richiedente non sia il proprietario;
- ▶ non aver già effettuato o iniziato l'esecuzione delle opere.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ATTIVABILI

Il contributo può essere concesso per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e per interventi che sono strettamente connessi al tipo di handicap comprovato da apposita certificazione medica . Tali opere potranno essere finalizzate all'abbattimento delle barriere relative:

- ▶ all'**accesso** all'immobile o alla singola unità immobiliare, nella quale funzione rientrano le opere esterne all'alloggio e i meccanismi di sollevamento es: rampa accesso, servoscala, ascensore, percorsi esterni all'edificio, ecc, -

- ▶ alla **fruibilità** e **visitabilità** dell'alloggio, nella quale funzione rientrano le opere interne all'alloggio es: bagno cucine, camere, porte interne e di ingresso all'alloggio, ecc e adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio.

ESCLUSIONI

Non sono ammissibili a contributo:

- ▶ gli interventi in alloggi non esistenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 13 del 1989.
- ▶ la realizzazione di nuovi alloggi o la ristrutturazione di interi edifici;
- ▶ gli interventi in alloggi di edilizia residenziale pubblica (AREA Ex IACP);
- ▶ le opere eseguite prima della presentazione della domanda.

DOCUMENTAZIONE:

- ▶ domanda in bollo tramite la compilazione del modello di domanda fornito dai comuni competenti;
- ▶ dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- ▶ certificato medico attestante una situazione di handicap consistente in "menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità" ovvero in menomazioni o limitazioni funzionali "relative alla deambulazione e alla mobilità" (art. 9 comma 3 della legge 13/1989);
- ▶ in caso di invalidità totale: certificato USL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
- ▶ autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona
- ▶ Eventuale Preventivo opere da realizzare con indicazione dell'importo complessivo /progetto tecnico;

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

Il richiedente può presentare domanda al Comune entro il termine perentorio del 1° marzo del 2020. Le domande trasmesse oltre tale termine non possono essere ammesse dal Comune al contributo per l'anno in corso ma restano valide per l'anno successivo (scadenza 1 marzo 2021).

AMMISSIBILITA' DOMANDA

A seguito della presentazione dell'istanza, il Comune valuta l'ammissibilità della domanda e procede a quantificare il contributo dovuto.

Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,29 ad € 12.911,42. Inoltre, un ulteriore 5% è concesso per costi da € 12.911,43 a € 51.645,68.

Il fabbisogno così come sopra quantificato, verrà inviato in Regione per la richiesta di contributo.

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi è subordinata all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione..

TERMINE CONCLUSIONE LAVORI

Il termine indicato per la conclusione dei lavori è pari ad un anno. Lo stesso è derogabile da motivate proroghe rilasciate dal Comune in ragione della complessità dell'intervento

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, sulla base di quanto previsto nell'informativa contenuta nel modulo di domanda.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Lidia Puddu disponibile ai seguenti recapiti:

- Tel. 0783/969031
- E mail : serviziosociale@comune.senis.or.it

**Il Responsabile del procedimento
F.to Assistente Sociale Lidia Puddu**

***Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Maria Serena Massa***